

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

POR FESR 2007-2013

SERVIZI INFORMATICI INNOVATIVI - MISURA I.3.1

ADOZIONE TIC - MISURA I.3.2

Tematica 1 Soggetti beneficiari

Domanda 1 (I.3.1 articolo 4, I.3.2 articolo 2 e allegato 1) Soggetti beneficiari

Tutte le PMI possono presentare domanda, anche quelle commerciali?

Tra i beneficiari sono ammesse anche le imprese del commercio all'ingrosso? E quelle dei servizi alle persone?

I beneficiari della Misura I.3.1 (entrambe le sezioni) sono solo le imprese del settore ICT o possono essere raggruppate nei progetti di ricerca anche imprese di altri settori, magari per la sperimentazione e collaudo del servizio da sviluppare?

Per imprese del settore ICT si intendono imprese appartenenti alla filiera informatica e comunicazioni (software house, produttori di apparati HD e reti, produttori di soluzioni di telecomunicazione...)?

R. Le imprese operanti nel settore del commercio sono ammesse a finanziamento sulla misura I.3.2 ADOZIONE TIC, con riferimenti ai codici ATECO 2007 elencati nell'allegato 1. Le attività ammesse sulla misura I.3.1 SERVIZI INFORMATICI INNOVATIVI, invece, sono esclusivamente quelle riconducibili ai codici ATECO 2007 58, 59, 60, 61, 62, 63. In generale, la questione dei codici di attività è stata oggetto di confronto nei Comitati di Sorveglianza del POR-FESR, dove si è rilevata un'apertura della Commissione Europea a settori tradizionalmente esclusi in precedenza (come ad esempio il commercio), specialmente su tematiche orizzontali (ambiente, ICT, ricerca). Pertanto si è provveduto ad aprire questi bandi a settori di attività prima considerati non ammissibili.

Domanda 2 (I.3.1 articolo 2, I.3.2 articolo 5) Creazione e Adozione

Il bando I.3.1 parla di "CREAZIONE" di soluzioni e servizi informatici per la gestione dei processi produttivi basati sull'erogazione di servizi attraverso Internet conformi a tipologie di servizio tipiche del modello Software as a Service – SaaS; il bando I.3.2 parla di "ADOZIONE" di prodotti e/o servizi per la gestione dei processi interni all'impresa basati sull'erogazione di servizi attraverso Internet, seguendo tipologie di utilizzo del servizio tipiche del modello SaaS - Software as a Service. Quale criterio dobbiamo rispettare al fine di distinguere il concetto di CREAZIONE utilizzato nel bando I.3.1 da quello di ADOZIONE utilizzato nel bando I.3.2 ?

R. Il bando relativo all'attività 1.3.1 è riservato alle imprese che producono (per immettere sul mercato) servizi informatici innovativi: per questa ragione, ai finanziamenti previsti possono concorrere esclusivamente le imprese con codici ATECO strettamente pertinenti a tali attività di produzione di tali tipologie di servizi. Il bando relativo alla misura i.3.2, invece, è riservato alle imprese che adottano, nel loro processo produttivo, servizi TIC e di

conseguenza, su questo bando, possono concorrere imprese che operano in settori diversi da quello della produzione dei servizi TIC.

Domanda 3 (I.3.1 articolo 2, I.3.2 articolo 5) Obiettivi dei bandi

Non è detto in modo esplicito in quale linea rientrerebbero, per una impresa ICT, il finanziamento, lo sviluppo e la messa a punto di una soluzione ERP OPEN SOURCE che potrebbe essere adottata da una PMI nella misura I.3.2 linea 1.

R. Le misure vogliono favorire lo sviluppo e l'adozione di soluzioni informatiche innovative da parte delle PMI piemontesi, sia supportando la domanda di ICT (I.3.2) che l'offerta (I.3.1 – entrambe le sezioni). Esse vogliono favorire le imprese nel processo di adozione di soluzioni ICT e incoraggiare le imprese che producono soluzioni ICT a crearne di nuove. Perciò l'obiettivo della misura I.3.2 è di incentivare l'adozione di prodotti e servizi (soluzioni) che, in larga parte, sono già presenti sul mercato da parte delle imprese del territorio che hanno difficoltà a approcciare le nuove tecnologie, mentre il fine della I.3.1 è favorire l'attività innovativa delle imprese ICT nei prossimi anni. In questo senso non c'è contemporaneità tra i due interventi che altrimenti andrebbero a sommarsi per cui una imprese ICT avrebbe un contributo per creare dei prodotti e le imprese che li adottano riceverebbero un altro contributo. I bandi non hanno lo scopo di finanziare il mercato allo stato attuale ma favorire l'innovazione.

In relazione al bando I.3.2. Adozione ICT, un consulente informatico pianifica insieme a un cliente, produttore di linee di automazione, un sistema informativo aziendale abbastanza complesso che dovrà automatizzare l'intera attività produttiva. E' il consulente o il suo cliente che deve presentare la domanda? Lo scopo di questo contributo in generale, è quello di "informatizzarsi" quindi relativo al cliente, oppure quello di creare nuovi strumenti da rivendere, quindi più dal punto di vista del consulente?

R. E' il cliente che dovrà richiedere il contributo pubblico.

Domanda 4 (I.3.2 articolo 2) Codici di attività

In relazione al bando I.3.2, vorrei chiarimenti rispetto alle limitazioni inerenti le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I. Sono ammesse le seguenti attività? 1. impresa di trasformazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli, con acquisto diretto dai produttori e, previa lavorazione, vendite quasi interamente in Paesi Terzi e Stati membri; 2. macello che acquista direttamente dai produttori agricoli e vende mezzene e quarti per la successiva lavorazione a salumifici nel Nord Italia; 3. salumificio che, acquistando dal macello di cui sopra, provvede alla lavorazione delle carni e all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti: ammissibile?

R. I casi presentati non rientrano tra le esclusioni perché l'importo dell'aiuto non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. Differente è invece il caso di aiuti concessi ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione in altri Paesi o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Relativamente al bando I.3.2, nell'allegato 1, codici ateco 2007, risultano inammissibili a finanziamento le imprese attive "nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato" e "nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

elencati nell'allegato I del Trattato". Come viene considerata un'azienda classificata 10.51.10 (trattamento igienico del latte) e 10.51.20 (produzione derivati del latte)? Può presentare domanda di finanziamento sulla misura I.3.2?

R. Ai sensi del regolamento 1998/06 "de minimis" possono presentare domanda sul bando I.3.2 imprese che operino nei settori della trasformazione e commercializzazione agricola così definite dal citato regolamento: a) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; b) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

E' esclusa la produzione agricola ovvero produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato. Nell'ambito della trasformazione e commercializzazione agricola sono esclusi peraltro solo gli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato nei casi seguenti: quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. Inoltre il bando esclude, tra altro, gli aiuti concessi ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione. Pertanto la trasformazione e commercializzazione agricola è ammessa seppur con le limitazioni evidenziate. I codici indicati sono quindi ammissibili al bando, e se il progetto dell'impresa non rientra nelle esclusioni o limitazioni citate o in altre previste dal bando, l'impresa può presentare domanda.

Nell'unità locale, dove deve esser sviluppato il progetto di investimento, deve esser svolta una particolare attività aziendale? Come deve esser inquadrata in visura camerale l'unità locale sede dell'investimento?

R. L'attività svolta dall'unità locale deve essere inquadrata in un codice ATECO ammissibile al bando. L'unità locale deve essere ubicata in Piemonte.

Nel bando I.3.1, all'art. 5 Ambito territoriale, sezione B, è indicato "I progetti, per la parte ammessa al contributo, devono essere realizzati in misura prevalente in una sede aziendale regolarmente censita presso la CCIAA e localizzata nel territorio della Regione Piemonte." Un'azienda con sede legale fuori dal Piemonte può partecipare al bando se apre una unità locale e operativa nella regione Piemonte o, viceversa, occorre avere anche (o solo) la sede legale in Piemonte?

R. Risulta ammissibile l'unità locale ubicata nella regione Piemonte. Quindi il progetto è ammissibile se viene realizzato in un'unità locale con sede in Piemonte, anche se la sede legale dell'impresa è in altra regione.

Un'impresa interessata a partecipare al Bando I.3.2 per l'adozione di un sistema gestionale di tipo evoluto ha due sedi operative: una all'interno della regione Piemonte, l'altra fuori regione. Il nuovo sistema gestionale sarà utilizzato in entrambe le sedi e, tra gli obiettivi di innovazione perseguiti con l'investimento, c'è anche quello dell'integrazione ed ottimizzazione delle procedure di lavoro tra le due sedi. Il progetto è considerato ammissibile e, in caso affermativo, come viene determinata la misura delle spese ammissibili ad agevolazione, posto

che, trattandosi della medesima impresa, la fatturazione dei costi dovrebbe avvenire in modo congiunto?

R. La parte ammissibile dei costi è quella realizzata nell'unità operativa ubicata nella regione Piemonte.

La nostra società è classificata alla CCIAA con codice ATECORI 2002 72.2 "realizzazione di software; consulenza software" quindi ICT. I codici richiesti nel bando I.3.1, cioè 58, 59, 60, 61, 62, 63 (ATECO 2007) sono semplicemente una revisione dei codici del 2002 (cioè il 72.2 rientra in uno di quelli richiesti 58, 59, 60, 61, 62, 63) e quindi la nostra società rientra in quelle finanziabili?

R. Sì, la società rientra tra i codici ATECO ammessi al contributo pubblico.

Domanda 5 (I.3.1 articolo 4, I.3.2 articolo 2) Consorzi

I Consorzi di imprese possono presentare domanda a valere sulla Misura I.3.1? In caso affermativo, il contributo viene erogato al Consorzio od alle singole imprese?

R. L'ultimo capoverso dell'articolo 4 del bando prevede che, nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da un consorzio, questo deve essersi costituito precedentemente alla data di approvazione del bando da parte della Regione e deve essere il beneficiario esclusivo dell'aiuto. Da ciò ne consegue che i consorzi possono presentare domanda di accesso al contributo a condizione che (fatti salvi tutti gli altri requisiti previsti dal bando) siano stati costituiti anteriormente alla data di approvazione del bando (cioè anteriormente al 18 novembre 2008). Il contributo è erogato al consorzio e questo non può in alcun modo riversarlo sui consorziati.

Anche rispetto alla misura I.3.2 i Consorzi di imprese posso essere considerati beneficiari? tenuto conto che l'art. 2 del bando regionale della misura I.3.2, all'ultimo capoverso, esclude i raggruppamenti di imprese in qualsiasi forma: la specificazione "in qualsiasi forma" intende solo le forme tipo RTI, ATS, ATI, oppure anche i Consorzi?

R. La misura I.3.2 prevede la concessione di contributo esclusivamente a singole PMI. L'art. 2 del bando relativo alla misura, all'ultimo capoverso, esclude i raggruppamenti di imprese in qualsiasi forma, tipo RTI, ATS e ATI.

E.C. I Consorzi, invece, sono potenziali beneficiari anche della misura I.3.2, in quanto imprese con forma giuridica propria e non raggruppamenti.

Nel caso di un consorzio di imprese già costituito che non ha personale proprio, le spese ammesse (personale, consulenze specialistiche, HD e SW) possono essere sostenute direttamente dalle imprese consorziate, per le proprie competenze sul progetto, e poi rifatturate al Consorzio che provvederà, in caso di ammissione del progetto, a esporle e rendicontarle e su cui verrà calcolato il contributo? In caso contrario come si deve gestire la contabilizzazione e rendicontazione dei costi?

R. La procedura può essere corretta, a condizione che vengano indicati chiaramente le attività che ciascuna impresa consorziata svolgerà nell'ambito del progetto. Le imprese consorziate possono rendicontare i costi sostenuti al Consorzio che provvede, a sua volta, a presentare la rendicontazione all'Amministrazione regionale.

Domanda 6 (I.3.1 articolo ??, I.3.2 articolo ??) Società cooperative

Il bando I.3.2 non permette ai raggruppamenti di imprese la presentazione della domanda di contributo, ma può presentare domanda di agevolazione una società cooperativa che abbia come associati delle imprese? Nell'allegato 1, elenco delle attività economiche ammesse, è compresa la sezione K attività finanziarie e assicurative, e fra queste anche l'attività 64.92.01 che ha come forma giuridica la società cooperativa: non essendo esclusa l'attività la cooperativa può presentare domanda, seppure abbia una composizione societaria fatta di imprese?

R. Sì, ma il beneficiario deve essere la società cooperativa in quanto tale. e non le singole imprese che la compongono.

Domanda 7 Imprese artigiane

Sulla misura I.3.2 - Adozione delle ICT, un'impresa artigiana (impresa individuale) è ammissibile alla domanda di finanziamento?

R. Sì, se ha uno dei codici ammissibili previsti dal bando.

Domanda 8 Consorzi e associazioni no profit

E' possibile da parte di un consorzio no profit con partita IVA o di un'associazione no profit con partita IVA la partecipazione al bando, o la stessa è legata ad una particolare forma giuridica?

R. Non ci sono restrizioni in relazione alla forma giuridica delle PMI. Consorzi e associazioni no profit possono partecipare se hanno codici Ateco ammissibili.

Domanda 9 (I.3.1 articolo 4) Micromimprese

Nei bandi e nel Manuale Utente si fa riferimento a piccole e medie imprese. La procedura di compilazione on-line della domanda invece distingue tra micro, piccole e medie imprese. Sono ammesse a finanziamento le microimprese?

R. Sì, sono soggetti beneficiari. Secondo la disciplina vigente una microimpresa ha le seguenti caratteristiche: 1) meno di 10 dipendenti, 2) un fatturato annuo fino a 2 milioni di euro oppure un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro; una piccola impresa ha le seguenti caratteristiche: 1) meno di 50 dipendenti, 2) fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro; una media impresa ha le seguenti caratteristiche: 1) meno di 250 dipendenti, 2) un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

Domanda 10 Imprese pubbliche e banche

Un'impresa a totale partecipazione pubblica può presentare domanda sulla misura I.3.2? E una banca? In questo caso cosa bisogna considerare come fatturato?

R. Sì, ma devono essere PMI ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 ed avere un codice Ateco 2007 ammissibile ai sensi del bando. L'impresa pubblica, inoltre, deve rispondere al

rispetto della Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese. La Direttiva 2006/111/CE ha provveduto a codificare le precedenti direttive in materia, delle quali la più recente era la direttiva 2005/81/CE, il cui recepimento è stato previsto con delega contenuta nella legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13) ed attuato con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 226. Ai sensi del Decreto 18 aprile 2005:

- "a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

...

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile."

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla guida della Commissione, all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

Domanda 11 Società collegate, dimensione e spese

Due società, collegate tra loro ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 relativo ai criteri di individuazione di piccole e medie imprese, possono partecipare al bando? Anche in forma di RTI?

- R. Sì, perché pur essendo collegate sono due soggetti giuridici distinti ed, inoltre, il bando non prevede il requisito dell'indipendenza del beneficiario. Si precisa però che, ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 relativo ai criteri di individuazione di piccole e medie imprese, il collegamento rileva sulla determinazione della dimensione di impresa: essendo collegate occorre sommare ai dati dell'impresa richiedente quelli dell'impresa collegata, e ove vi siano imprese associate, anche (in percentuale dell'associazione) quelli delle associate. Se dall'applicazione del suddetto decreto, risultasse che l'impresa che intende partecipare al bando è una grande impresa, l'eventuale domanda sarebbe inammissibile in quanto il bando è rivolto solo a PMI.

La società Alfa è collegata alla società Beta ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 relativo ai criteri di individuazione di piccole e medie imprese. E' ammissibile la partecipazione di Alfa sulla linea di intervento A e quella di Beta sulla linea di intervento B?

- R. Sì, essendo soggetti giuridici distinti e considerando il fatto che il bando non richiede il requisito di indipendenza del beneficiario: la risposta affermativa è soggetta alla verifica del fatto che il collegamento e/o eventuali rapporti di associazione tra il richiedente e altre imprese socie, valutati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18

aprile 2005, non configuri il soggetto richiedente come una grande impresa, dimensione esclusa dai beneficiari del bando.

La società Alfa collegata alla società Beta ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 relativo ai criteri di individuazione di piccole e medie imprese, può ricevere fatture per servizi erogati dalla società Beta, se la società Alfa partecipa da sola al bando?

R. Sì, fatta salva la valutazione di eventuali fenomeni di collusione.

Domanda 12 Associazione Temporanea di Imprese

E' possibile costituire l'associazione temporanea di impresa dopo aver inoltrato il progetto, o è necessario aver stipulato l'associazione prima dell'approvazione dei bandi?

Un'ATS deve essere già costituita o potrà essere costituita solo in caso di approvazione del progetto?

Per la misura I.3.1 nel caso di associazione temporanea di imprese (ATI) si può ratificare l'accordo dopo la presentazione della domanda? Occorre una semplice scrittura privata o ci si deve recare da un notaio? C'è un format disponibile?

Il raggruppamento di imprese deve essere sottoscritto e notificato o una semplice sottoscrizione al progetto stesso è sufficiente? L'atto notarile è comunque essenziale per l'effettiva veridicità del raggruppamento di imprese?

R. L'accordo dell'ATI è un atto pubblico sottoscritto davanti ad un notaio e deve essere concluso prima della sottoscrizione della convenzione con l'Amministrazione regionale. Al momento della domanda di contributo è sufficiente un atto di intenti in cui si indichi la volontà delle imprese, firmato dal rappresentante legale delle imprese che intendono costituire l'ATI. Sul modulo di presentazione della domanda indicare la data effettiva se l'ATI è già costituita, altrimenti inserire la data di compilazione della domanda.

Per presentare una domanda che coinvolga più soggetti è necessario che questi abbiano costituito una ATS o una ATI oppure si può presentare domanda congiuntamente senza però avere costituito dette associazioni? Essendo il progetto, comune, non è possibile presentare diverse domande singolarmente da parte delle varie imprese.

R. L'ATI deve essere costituita prima della sottoscrizione della convenzione con l'Amministrazione regionale. Le singole imprese che costituiscono l'ATI non possono produrre domanda di contributo a valere sul bando per il quale l'ATI richiede il contributo pubblico.

E' possibile presentare una domanda che prevede la compartecipazione al progetto di 2 imprese, nel quale una delle due imprese, la capofila ha un codice ATECO ammissibile mentre quella non capofila e che parteciperà al progetto in maniera minore rispetto alla capofila possiede un codice ATECO non ammissibile?

R. Ciascuna impresa dell'ATI deve possedere un codice ATECO ammissibile al bando.

Tra i soggetti beneficiari sono previsti consorzi di imprese in cui siano raggruppate anche grandi imprese e, eventualmente, in quale percentuale di partecipazione al progetto? E' previsto all'interno del consorzio un organismo/ente di ricerca e, eventualmente, in quale % e come questo viene definito?

R. Non sono ammissibili le grande imprese. I consorzi devono essere costituiti da PMI.

Sono possibili ATI tra società ICT e PMI industriali? Se sì, a quale misura occorre fare riferimento anche per la questione dell'investimento minimo?

R. Sono possibili nel caso che entrambe le imprese presentino codici di attività ATECO ammissibili al bando. La misura a cui fare riferimento dipende dalla tipologia di investimento che si intende realizzare.

In un'ATI devono essere rispettate delle percentuali nelle spese o un'azienda può sostenere la maggior parte del programma?

R. Le imprese costituenti l'ATI si accordano sulla ripartizione delle attività inerenti la realizzazione del progetto.

Domanda 13 Start-up

Tra i soggetti beneficiari, sono ammessi anche le start-up collocate in incubatori?

Una società insediata presso I3P, l'incubatore imprese innovative del Politecnico, ha un codice ATECO2002 73.10.g, ovvero "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria". Non rientra quindi tra i codici attività per i quali il bando è indirizzato.

Tuttavia la società si occupa dello sviluppo di sistemi per il controllo della temperatura e la contabilizzazione individuale dei consumi di riscaldamento nell'edilizia residenziale. Una parte cospicua della messa a punto del sistema consiste e consisterà nello sviluppo di una piattaforma ICT che raccoglie i dati dal campo e li aggrega in una database. Da questo database è possibile estrarre informazioni sul comportamento degli utenti rispetto all'introduzione di una tecnologia che permette una condotta eco-efficiente. E' possibile ottenere delle statistiche (di interesse regionale e nazionale) riguardo il risparmio energetico che è possibile ottenere con sistemi di questo tipo che saranno obbligatori nella Regione Piemonte dal 2012. Sembra che tale attività sia inerente lo spirito e la filosofia del bando pur non facendo parte del settore di attività indicato dal Bando.

R. L'iniziativa potrà essere finanziata sull'attività I.2.1 "econinnovazione" del POR FESR 2007-2013, successivamente alla pubblicazione del bando.

Tematica 2 Ammissibilità delle spese

Domanda 14 (I.3.1 e I.3.2 articolo 9) Ammissibilità delle spese

Le spese ammissibili sono quelle successive alla data di presentazione della domanda? Oppure bisogna attendere l'esito della valutazione (pubblicazione delle graduatorie)? Spesso le graduatorie vengono pubblicate addirittura dopo 6 mesi dall'inoltro della domanda. Attendere l'esito della valutazione comporterebbe un inutile slittamento dei tempi relativi alla realizzazione del progetto (con eventuali e possibili ricadute negative per l'azienda).

R. Sono quelle successive alla presentazione della domanda.

Domanda 15 (I.3.1 e I.3.2 articolo 9) Spese ammissibili

Quali sono i costi che saranno agevolati (personale interno e costi di consulenza)?

Per la sezione A (Innovazione) quali sono le spese ammissibili e le intensità agevolative?

L'azienda si avvale, per lo sviluppo degli applicativi web, della propria divisione IT, coadiuvata alla bisogna dall'intervento di fornitori esterni. Entrambi gli interventi sono finanziabili oppure vengono ristretti ai soli interventi esterni?

Lo sviluppo del progetto prevede l'utilizzo di piattaforme hw e sw dedicate; rientrano anche queste nel campo di applicazione del finanziamento?

Quali spese sono ammissibili: personale, consulenza e prototipazione esterna, hardware e software per provare/testare mettere a punto il prototipo...?

R. La lista dei costi ammissibili si trova all'articolo "9 - Costi Ammissibili" dei due bandi. Sono comunque ammissibili le spese di personale, le spese per hardware e software e le altre spese citate.

La spesa per un contratto quinquennale, da pagarsi annualmente, al fine di dotarsi di un pacchetto software denominato PEF "pratica elettronica di fido" viene riconosciuta tra i costi ammessi?

R. Sì, sulla base della regola contabile dell'ammortamento per come indicato nel documento Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi, disponibile on-line insieme ai Bandi.

E' corretta l'interpretazione di quanto contenuto al punto 6 dell'articolo 9 "Costi ammissibili" del bando I.3.2, secondo cui i beneficiari che trasformano e/o commercializzano prodotti agricoli devono richiedere il contributo indipendentemente da quantitativi di prodotto fornito dalle aziende agricole, ed indipendentemente dai prezzi della materia prima fornita dalle stesse? Essendo soggette a questa limitazione le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ed essendo definita la trasformazione di un prodotto agricolo come qualsiasi trattamento che nella sostanza non cambia la natura del prodotto agricolo, possono essere appropriati, come esempi, il lavaggio e la cernita di lattuga? Oppure la frigoconservazione di frutta? O ancora il ritiro o stoccaggio di cereali?

R. Si ritiene possibile.

Le spese di personale per la Misura I.3.1 B hanno un tetto?

R. Il bando I.3.1, all'articolo 9. Costi ammissibili Sezione B – Sviluppo sperimentale (Disciplina RSI), non prevede limiti nell'ambito dei costi ammissibili per il personale. L'unica limitazione riguarda le "spese generali" che sono rimborsabili nei limiti del 5% dei costi ammissibili del progetto.

Domanda 16 Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi

In riferimento alla Misura I.3.2 che cosa si intende per "servizi assimilabili all'acquisto di potenza di calcolo strumentale allo sviluppo dei prodotti o servizi"?

R. Sono compresi in questa voce i servizi comunemente associati all'acquisto di connettività Internet, hosting e housing, ecc. come precisato nel documento Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi (voce 2.2.2. Spesa A2).

Tra le spese ammissibili vi sono anche le spese del personale (escluse le spese di formazione): che attività del personale interno possono essere agevolate? Sia personale dipendente o anche con contratti atipici?

R. Sono ammissibili le spese per il personale impiegato dall'azienda per la realizzazione di prodotti/servizi innovativi, implementazione e personalizzazione del servizio informatico, in base all'effettivo impiego nelle attività del progetto approvato. I costi del personale sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente o contratti con lavoratori autonomi parasubordinati, come precisato nel documento Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi (voce 2.2.2. Spesa A4).

Fra le spese ammissibili a contributo sulla misura I.3.2 c'è quella relativa alle spese di personale. A differenza di altri bandi, in questo non è stata indicata alcuna % rispetto al totale delle spese ammissibili. Questa voce di costo, spese di personale, può essere l'unica voce di costo del progetto? La voce deve far riferimento ad alcune tipologie di personale? E' previsto un limite di quantità e di % rispetto al costo totale del progetto?

R. Non sono previsti limiti percentuali per le spese di personale. La determinazione dei costi del personale può essere verificata nel documento Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi.

Le spese ammissibili sui due bandi devono essere capitalizzate?

R. Se le spese riguardano costi per l'ampliamento della dotazione di beni capitale (e cioè investimenti), questi dovranno essere considerati nella stato patrimoniale dell'impresa ed ammortizzati secondo le regole della disciplina contabile interna all'impresa. Le spese sostenute per l'acquisizione di servizi non sono beni capitali e non dovranno essere contabilizzati nella stato patrimoniale dell'impresa.

Rientrano tra i costi ammissibili sul bando I.3.1 sezione A le spese sostenute per l'attività del personale con contratti Co.Co.Pro.? Gli amministratori di due piccole imprese, percepiscono un "compenso per attività amministrativa" con cedolino da Co.Co.Co.; l'attività che svolgeranno sul progetto è ammissibile a rendiconto alla luce di questa tipologia di retribuzione? Oppure occorre, come ad esempio era nel caso della "Legge 598/94 ricerca" che percepiscano un compenso extra per l'attività svolta sul progetto, rispetto a quella ordinaria da amministratori? E' possibile avere degli esempi di "onere accessorio, fiscale o finanziario", in merito alla frase del bando "per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) ed a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario". Alla voce "costo del personale" inserita nel progetto è necessario escludere gli oneri accessori e fiscali (INPS, IRPEF, INAIL ed in generale tutti gli oneri a carico dell'azienda). E' esatto o

invece il costo del personale è da considerare lordo comprensivo di tutti i riflessi e oneri a carico dell'azienda?

R. No, non è necessario escludere gli oneri accessori e fiscali. Per tutti i quesiti relativi ai costi si rinvia al documento Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi.

Se il progetto presentato da un raggruppamento di imprese supera l'ammontare di 120.000 euro e una delle aziende proponenti ha fatturato nell'ultimo anno 60.000 euro, come viene valutata la capacità finanziaria del soggetto richiedente?

R. La valutazione sulla capacità economico-finanziaria è effettuata relativamente ad ogni singola impresa aggregata e con riferimento alla sua quota di partecipazione al progetto. I criteri puntuali per tale valutazione saranno stabiliti dal Nucleo di Valutazione prima di iniziare la valutazione delle proposte progettuali presentate.

Domanda 17(I.3.1 e I.3.2 articolo 9) Rapporto tra spese di personale interno ed esterno

Occorre rispettare un rapporto tra spese legate a personale interno e spese legate a personale esterno?

S. No, non è fissato alcun limite. La valutazione delle spese sarà comunque fatta dalla Commissione relativamente alla congruenza ai fini specifici del progetto.

In riferimento alla misura I.3.1, al punto 2.2 sezione A è precisato che per "innovazione" si intende "l'introduzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una soluzione che siano nuovi o significativamente migliorati rispetto alle attuali caratteristiche o usi dell'impresa". E' corretto quindi pensare che in tale sezione possano essere agevolate le acquisizioni di tecnologie/soluzioni dall'esterno? Nel senso che l'impresa non è in grado di sviluppare al proprio interno queste tecnologie e decide quindi di acquisirle all'esterno. Tali tecnologie comunque devono essere poi rivolte allo sviluppo di prodotti/servizi nell'ambito delle tematiche agevolabili individuate al punto 2.3 del bando. Se così è, come mai tra i costi agevolabili vi sono anche le spese del personale e le spese di viaggio? Forse ciò è legato alla "possibilità" che una volta acquisita la tecnologia dall'esterno l'impresa debba sostenere delle spese per personalizzarla, cioè per adattarla alle proprie esigenze con impiego di personale interno?

R. L'impresa beneficiaria del contributo deve introdurre innovazioni nell'ambito dei servizi/prodotti da essa offerti sul mercato. Il raggiungimento di tale finalità potrebbe essere condizionata all'acquisizione di servizi/prodotti da impresa esterna (per esempio attraverso una commessa/consulenza). Tale acquisizione deve comunque essere strettamente connessa con l'innovazione che l'impresa beneficiaria di contributo intende introdurre per i propri servizi/prodotti. Le spese di personale sono collegate all'attività di innovazione dell'impresa che riceve il contributo e devono essere rendicontate (nei limiti previsti dal bando per tale tipologia di spesa) in relazione all'attività di innovazione stessa.

Le spese di personale riconosciute sulla misura I.3.2 sono quelle relative al personale interno dell'azienda che chiede il finanziamento? Se sì, quale attività può essere imputata al progetto? Ad esempio: se l'azienda richiedente oltre all'acquisto dell'hardware necessario, di licenze software e di consulenza esterna; realizza al suo interno con suo personale parte del software di gestione dei processi interni e dell'erogazione dei servizi presso internet, le spese del personale possono considerarsi finanziabili dal progetto e in quale misura % dell'intero progetto?

R. Le specifiche delle spese per il personale sono consultabili nel documento Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi. Per la misura I.3.2 non sono previsti limiti al contributo per le spese di personale. In ogni caso le spese per il personale interno sostenute per realizzare parti del software risultano ammissibili.

Domanda 18 (I.3.1 e I.3.2 articolo 9) Percentuale di contributo

Al punto 8 del bando I.3.2, tipologia dell'investimento ed entità degli aiuti, si determina la misura dell'aiuto fino al 50% del totale dei costi. Sono già previste delle % determinate di intervento? In base a quali criteri si determinerà la quantità di contributo che sarà concesso?

R. Il contributo minimo ammissibile è di 40.000 €; il contributo erogato all'impresa ammessa al finanziamento non può superare i 200.000 € (de minimis); il contributo pubblico coprirà il 50% dei costi ammissibili presentati dall'impresa (comunque entro il tetto dei 200.000 €).

Chiarimento sul bando I.3.2: a pagina 5 è indicato che "Gli aiuti sono concessi: fino al 50% del totale dei costi ammissibili del progetto come di seguito definiti...".

Mentre nel bando I.3.1 le percentuali di contributo sono elencate in una tabella, non ho trovato per il bando I.3.2 l'indicazione della percentuale a fondo perduto suddivisa per costi ammissibili. Sono da considerare uguali per i due bandi?

R. Le limitazioni del contributo per le singole voci di spesa sono differenti per i due bandi, come è possibile verificare alla sezione 9 dei rispettivi bandi.

Domanda 19 (I.3.1 e I.3.2 articolo 9) Costo del personale

Cosa si intende per 'costo del personale'? Come si quantificano i costi di personale? Bisogna indicare i nominativi delle persone coinvolte?

R. Le indicazioni relative ai costi per il personale sono contenute nel documento Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi, disponibile on-line insieme ai Bandi.

La nostra società è una srl con dipendenti a tempo indeterminato, collaboratori a progetto, consulenti con partita IVA. Tra questi ultimi, due svolgono attività di consulenza informatica per la società e sono anche soci, mentre uno di questi è anche amministratore della società. Il socio amministratore può essere uno dei consulenti che presta attività in questo progetto? Le spese di personale interno, prevedono anche il collaboratore a progetto, oppure il collaboratore a progetto rientra nella tipologia di spesa Servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo e all'adozione di tecnologie ICT? Presentati i preventivi ed il piano finanziario del progetto, con elenco dei consulenti, collaboratori a progetto, dipendenti, in fase di rendicontazione è possibile presentare documenti di spesa diversi da quelli inseriti in domanda, pur rimanendo nell'importo richiesto? (esempio: presentato costo 10.000€ di personale interno, 40.000€ di consulenti. Rendiconto: 0€ di personale e 50.000€ di consulenti).

Quanto è possibile variare le spese tra una tipologia e l'altra in fase di rendicontazione?

Costi ammissibili: un contratto di leasing o di noleggio apparecchiature informatiche, è un costo ammissibile? Se sì, in che misura è il contributo?

Se il progetto presentato ha un piano di sviluppo in 24 mesi, è possibile comunque eventualmente rendicontare prima (es. 12 mesi) qualora il progetto fosse già ultimato?

R. Se l'amministratore della società presta la propria opera per la realizzazione del progetto, il suo costo può essere imputato al progetto nella misura delle giornate/uomo dedicate ad

attività connesse con il progetto. Il socio amministratore non può essere consulente. Per quanto riguarda le spese per il personale si veda il documento dedicato Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi, come anche per i costi sul leasing. La rendicontazione finale deve essere effettuata quando il progetto è ultimato e comunque non oltre i 24 mesi per il bando "Servizi informatici innovativi"; 12 per il bando "Adozione TIC". Il progetto può essere concluso prima del limite massimo dei 12 o 24 mesi.

Il costo dei soci lavoratori di una SNC o SRL che partecipano al progetto come deve essere valutato? Esistono dei parametri standard?

R. L'imputazione dei costi va effettuata sulla base delle ore/uomo (in alternativa gg/uomo) effettivamente dedicate dal socio alla specifica attività del progetto. La determinazione del costo viene effettuata sulla base dei prezzi/ora di mercato della prestazione richiesta.

Ad esempio, nell'ambito dei servizi, la remunerazione viene riconosciuta sulla base dei contratti stipulati all'interno della Società Aggiudicatrice, per giornata/uomo, su base mensile, su base annua. Tali costi fanno riferimento al Costo Totale del lavoro (comprensivo di tutti gli oneri accessori) e generalmente sono contenuti entro il seguente campo di variazione: junior, fino a 2 anni di esperienza, 200/300 € per gg/uomo, middle, da 3 a 10 anni di esperienza, 300/500 € per gg/uomo, senior, oltre 10 anni di esperienza, 500/oltre per gg/uomo.

Relativamente al bando a valere sulla misura 1.3.1 non risulta chiaro se siano ammesse a contributo le spese relative ai soci di una società produttrice di software. Il caso che si prospetta è il seguente: una piccola società informatica ha deciso di avviare la realizzazione di un nuovo CRM utilizzando tecnologia JAVA (interamente open source). A sviluppare il software saranno impegnati i soci e due dipendenti. Tra le spese ammesse a contributo il bando prevede anche quelle relative al personale. Le spese inerenti i due soci (amministratori) possono essere ammesse a contributo? Come devono essere documentate? Inoltre non risulta chiaro se sia prevista una rendicontazione delle spese a consuntivo e quali documenti siano richiesti: solo le fatture e i cedolini paga o anche copia dei mezzi di pagamento adottati (assegni, bonifici ecc.). Sono ammessi pagamenti in contanti?

R. Se l'amministratore della società presta la propria opera per la realizzazione del progetto, il suo costo può essere imputato al progetto nella misura delle giornate/uomo dedicate ad attività connesse con il progetto. Per ciò che riguarda le spese per il personale e i relativi documenti giustificativi delle spese sostenute si veda il documento dedicato Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi.

In una cooperativa editoriale, con capitale sociale suddiviso tra tre soci (fondatori), in qualità di soci lavoratori sono entrati altri tre professionisti, senza versamento di quota di capitale alla cooperativa e con documentazione accertabile. I soci lavoratori percepiscono il loro compenso emettendo regolare fattura a fronte dell'attività professionale prestata per la cooperativa, e non hanno quindi cedolino paga. E' corretto considerare i soci lavoratori equiparabili ai dipendenti e quindi inserire il conteggio ula nella categoria "impiegati"? I costi di personale sostenuti dalla Cooperativa per l'attività professionale dei tre soci lavoratori vanno inseriti nella voce di spesa "spesa per personale"?

Un socio lavoratore che emette fattura nei confronti dell'azienda in cui è socio, e quindi non ha cedolino, può partecipare al progetto? Può essere assimilato a consulente o al personale? La fattura è ritenuta documento giustificativo?

R. E' corretta l'assimilazione ai dipendenti. L'attività professionale dei soci lavoratori dovrà essere inserita nelle spese per il personale. La fattura emessa, riportante il dettaglio dell'attività svolta e corente con l'attività indicate nel progetto, è documento giustificativo.

Domanda 20 (I.3.1 articolo 10) Contributo in de minimis

In riferimento alla misura I.3.1 Sezione A è precisato all'articolo 10 che il contributo in de minimis "non è cumulabile con qualsiasi altra forma di aiuto di stato per gli stessi costi ammissibili." Tale dicitura lascerebbe intendere che il beneficio sia cumulabile con un'altra agevolazione in "de minimis" che consenta la cumulabilità, non essendo il de minimis un aiuto di stato. E' corretto?

R. Non sussiste la possibilità di cumulare il contributo in regime di de minimis con altro aiuto relativamente allo stesso investimento. La cumulabilità tra due contributi in regime di de minimis è condizionato al rispetto della soglia massima di contributo (200.000 euro) da erogare ad una singola impresa nell'arco temporale di 3 anni.

Per la regola del "de minimis", se la società ha usufruito delle agevolazioni all'assunzione (stabilizzazione del posto di lavoro) della provincia di Cuneo, le stesse vanno a scalare l'importo della quota conto capitate dei bandi ICT?

R. Il contributo non è cumulabile con nessuna altra forma di aiuto di Stato per gli stessi costi ammissibili. Se non si tratta degli stessi costi ammissibili, il contributo è cumulabile fino a concorrenza di 200.000 € (i due contributi devono essere stati entrambi concessi con la regola del de minimis).

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa, definito in 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, è stato innalzato a 500.000 euro dalla Commissione in data 17 dicembre 2008: tale modifica si applica automaticamente ai bandi in oggetto?

R. Non si applica automaticamente, ma occorre una notifica da parte dello Stato in via di definizione.

Domanda 21 (I.3.1 e I.3.2 articolo 9) Tassazione dei finanziamenti

I finanziamenti a fondo perduto sono soggetti a tassazione una volta indicati sul bilancio?

R. Per espressa disposizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare per quanto riguarda i bandi ICT, della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutti gli importi e le intensità di aiuto utilizzate per la concessione di aiuti sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere previsto dallo Stato Membro inteso nella sua accezione più larga (Stato, Enti locali ecc. ecc.).

Domanda 22 (I.3.1 e I.3.2 articolo 9) Pluralità di fornitori esterni

Per quanto riguarda i fornitori esterni dei singoli progetti (sia per la linea I.3.1 che per la I.3.2), è possibile avere più fornitori o deve esserci un monofornitore? Poiché non è detto che la società che fa l'analisi di un prodotto, quella che lo sviluppa o quella che vende l'hardware necessario, siano la stessa società. Uno dei fornitori o il fornitore unico, può essere straniero o fuori dai circuiti piemontesi? Appurato che il beneficiario deve avere almeno un'unità operativa in Piemonte, vale la stessa cosa per il fornitore?

R. I beni ed i servizi necessari per realizzare l'investimento/progetto agevolabile possono provenire da una pluralità di fornitori. I fornitori possono essere localizzati anche al di fuori del Piemonte.

Domanda 23 Spese per la parte prevalente

Misura I.3.2: a pagina 5 del modulo di domanda, dove sono richieste le informazioni sul progetto proposto e nello specifico l'ubicazione dell'investimento, si deve indicare l'unità produttiva dove si realizzerà il progetto o la sua parte prevalente. Cosa si intende per parte prevalente?

R. Per parte prevalente del progetto si intende una o più attività essenziali per il conseguimento degli obiettivi dello stesso e inoltre tali attività essenziali devono coprire la maggior parte dei costi ammissibili del progetto.

Tematica 3 Progetti di investimento

Domanda 24 (I.3.2 articolo 8) Limiti economici minimi del progetto d'investimento

In merito alla Misura "I.3.2 - Adozione di servizi informatici innovativi", il limite di € 40.000 potrebbero essere un importo minimo troppo elevato, col rischio di far gonfiare i progetti in maniera inopportuna.

La dimensione economica del progetto per l'adozione di una soluzione OPEN SOURCE (I.3.2 linea 1) da parte di una micro impresa ci sembra molto alta (se per dimensione economica del progetto si deve intendere il valore minimo del progetto).

R. Il limite è stato individuato come soglia minima necessaria per la realizzazione di un progetto realmente innovativo, che presenti un fattore di cambiamento rilevante per l'impresa ed anche una sfida nella misura per cui, senza l'intervento pubblico, non sarebbe stato possibile raggiungere quel livello di innovazione. Proprio in quest'ottica dovrebbe essere inteso, infatti, questo limite: un aiuto per superare il livello comune d'innovazione che ogni impresa deve necessariamente prevedere ed un contributo per limitare al massimo i timori e i rischi che ogni più alta innovazione porta con sé. Il Comitato di Valutazione valuterà in ogni caso la congruità e la pertinenza dei costi presentati al fine di evitare la dilatazione degli stessi.

Domanda 25 (I.3.1 articolo 4, I.3.2 articolo 2) Limiti nella presentazione dei progetti

Una società può presentare più progetti nella medesima linea e/o in linee differenti? Ad esempio la medesima società ICT può presentare due domande in una linea o nella linea I.3.1 e I.3.2?

E' possibile per un'impresa partecipare ad entrambi i bandi (misure) con progetti differenti?

Un'impresa può presentare solo una domanda/progetto nella misura I.3.1 e non due diversi progetti uno per sezione (A e B)?

R. E' espressamente esclusa la possibilità di presentare più domande nell'ambito del medesimo bando, in entrambe le misure. Tale regola vale anche nel caso in cui la medesima impresa si presenti individualmente su una linea ed in associazione con altre imprese su un'altra linea.

Per quanto concerne, invece, la possibilità per un'impresa di presentare domanda a valere su entrambe i bandi, occorre tener conto che sulla misura I.3.1 è consentito l'accesso alle sole imprese con codice di attività 58, 59, 60, 61, 62 e 63 mentre sulla misura I.3.2, all'opposto, non è consentito l'accesso alle imprese con codice di attività ATECO 2007 58.2 (Edizioni software), 61 (Telecomunicazioni), 62 (Produzioni software, consulenza informatica e attività connesse) e 63 (Attività e servizi di informazione ed altri servizi informatici). Ne consegue che è preclusa alle imprese con codice di attività 58.2, 61, 62 e 63 la possibilità di presentare domanda su entrambi i bandi.

Domanda 26 (I.3.1 articolo 2) Differenze fra Innovazione e Ricerca

Che differenza c'è, nella misura I.3.1, tra i concetti di Produzione di Servizi informatici (3.1 A) e Sviluppo sperimentale di servizi informatici (3.1 B)? Potreste fare un esempio pratico?

R. Definizioni precise all'articolo 2 del Bando I.3.1. In pratica la differenza consiste nella commerciabilità della soluzione creata dal progetto: in questo senso, la Sezione A supporta la realizzazione di soluzioni informatiche che al termine dell'attività sono pronte per essere commercializzate, mentre la Sezione B supporta la creazione di prototipi dall'alto contenuto innovativo e, in quanto tali, non ancora commercializzabili (ma base di partenza per la realizzazione di prodotti futuri).

Ulteriori chiarimenti sulla differenza tra sezione A e B del bando I.3.1. E' possibile fare la seguente distinzione? Sezione A: investimenti per strutturarsi al fine di migliorare i prodotti/servizi/processi già esistenti o per introdurre dei nuovi (esempio una società che si struttura per erogare il servizio (SaaS) o renderlo più efficiente). Sezione B: investimenti finalizzati alla creazione di un nuovo prodotto/servizio che in seguito potrà essere commercializzato (esempio lo sviluppo di un nuovo software basato sul modello SaaS). E' corretto?

R. E' corretto.

Domanda 27(I.3.1 articolo 2) Temi di ricerca in comune

Per la sezione A (Innovazione) valgono gli stessi "temi di ricerca ammessi" dalla sezione B (Ricerca Sperimentale)?

R. Sì, i temi del bando 1.3.1 sono gli stessi per le due sezioni.

Domanda 28(I.3.1 articolo 2) In tema di commercializzazione dei risultati del progetto

Sempre in relazione alla misura I.3.1 e ai concetti definiti nelle sezioni A e B, dalla interpretazione delle definizioni presenti sul bando, nel primo caso si intende il miglioramento e lo sviluppo di un prodotto/processo/servizio esistente mentre, nell'altro, tutto ciò che è riconducibile ad un'idea innovativa e al suo sviluppo, non ancora commercializzabile. Soprattutto il concetto "commercializzabile" credo sia legato al fatto che non ci sia nessun committente, ma solo un mercato potenziale in cui possibilmente (e con molte speranze...) tentare di commercializzare un'idea innovativa, trasformata in un prodotto o servizio e in seguito ai risultati efficaci ottenuti. Me lo confermate, per favore?

R. Non esattamente. La sezione B del bando I.3.1 supporta progetti che hanno come risultato un prototipo che, in quanto tale, non può essere commercializzato. Ad esempio si può prendere il mondo dell'auto, dove i prototipi sono esperimenti e non prodotti, e non hanno ancora un mercato.

Domanda 29(I.3.2 articolo 5) Free/Open Source

Quando si parla di gestionali open source, si vuole indicare i linguaggi di programmazione con cui vengono scritti i codici sorgenti (esempio linguaggio PHP), oppure la modalità di fruizione del programma che non prevede il costo di licenze, indipendentemente dal linguaggio che viene usato?

R. La definizione di Free/Open Source non è legata al linguaggio utilizzato né alle modalità di pagamento, ma alla licenza d'uso che il produttore decide di assegnare a quel determinato programma. Possono perciò essere considerati software free/open source quei programmi che sono protetti da licenze appartenenti alla famiglia free/open source. Una licenza per essere definita free/open source deve avere determinate caratteristiche ed essere

approvata e compresa nella lista delle licenze ufficiali pubblicata dalla Open Source Initiative (<http://www.opensource.org/>) per quel che riguarda l'open source, e dalla Free Software Foundation (<http://www.fsf.org/>) per ciò che concerne il free software o software libero. Per approfondimenti: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_licences. Perciò è da considerarsi "gestionale Open Source" un applicativo gestionale che sia protetto da una licenza open source o free software indipendentemente dal linguaggio con cui è stato scritto e delle politiche di prezzo che il produttore intende adottare.

Domanda 30 (I.3.2 articolo 5) Free/Open Source

In base alla definizione di Wikipedia presa come esempio per descrivere il mondo opensource per il punto 1) Gestionali Free/Open Source – Misura I.3.2 Adozione TIC, non può essere problematico rendere il codice sorgente aperto a tutti i fruitori? Nell'ottica che un cliente commissionasse un gestionale per la sua contabilità, non potrebbe essere problematico che tale codice o informazioni riservate, possano essere visibili e manomesse da chiunque?

Sono privilegiate le soluzioni Open source, ma è ammesso sviluppare anche sistemi proprietari? Le imprese informatiche sono infatti restie a sviluppare un sistema innovativo e condividerlo senza ritorni con altri (pubblicando i codici sorgenti).

R. In generale è necessario approfondire le caratteristiche del modello free/open source per capire esattamente come utilizzarlo ed è dunque altamente consigliabile documentarsi a riguardo. Nello specifico le licenze free/open source richiedono che il codice sorgente venga consegnato a chiunque utilizzi il programma che in pratica è l'acquirente del programma, tranne quando esso sia liberamente scaricabile da Internet. E' dunque errato pensare che il codice sorgente di un programma free/open source sia automaticamente disponibile a tutti ed in modo gratuito. Infatti è prassi, soprattutto per applicativi gestionali personalizzati su specifiche esigenze, che il codice sia consegnato al cliente il quale molto spesso lo conserva senza renderlo pubblico.

Domanda 31 (I.3.2 articolo 5) SAAS

Sempre in merito all'adozione TIC, cosa si intende per SAAS? O meglio, partendo dall'esatta definizione di SAAS indicata al punto 4 dell'articolo 5 misura I.3.2 – Adozione TIC, viene identificata come SAAS un'applicazione sviluppata da un produttore che mette a disposizione, via web, ai propri clienti. La curiosità di questo sistema è che il produttore non vende un prodotto, ma bensì un servizio (di fatti SAAS porta la logica da prodotto a servizio). Di conseguenza, il cliente che si dota del sistema TIC, acquista un servizio e non un prodotto. Quindi cosa viene realmente finanziato?

R. La misura I.3.2 supporta l'adozione di soluzioni informatiche innovative siano essi prodotti o servizi.

Per le PMI non ICT la richiesta che il software sia SAAS o comunque basato su internet è solo opzionale o è "stringente"? e in ogni caso, i progetti SAAS hanno priorità sugli altri? secondo noi per una società industriale che voglia innovare il processo produttivo e quindi installare strumentazioni di controllo dell'avanzamento produttivo e/o della qualità dei prodotti, diventa praticamente impossibile fruire di questo servizio da remoto.

R. I criteri non sono stringenti nel senso indicato dalla domanda. Si ritiene la tipologia di intervento ammissibile.

Domanda 32 (I.3.2 articolo 5) Fatturazione elettronica

In riferimento alla linea di intervento 3 della misura I.3.2 per "fatturazione elettronica" si intende solo la fatturazione con firma digitale tramite una casella di posta certificata con marca temporale oppure quanto sopra indicato con in aggiunta l'archiviazione sostitutiva?

R. Nel bando Adozione TIC (I.3.2) la linea 3 parla di "Adozione di soluzioni, prodotti e/o servizi che permettano di implementare a tutti i livelli della gestione aziendale la fatturazione elettronica da parte delle imprese". La linea 3 ha perciò l'obiettivo di agevolare l'adozione di tutte le soluzioni atte ad implementare le procedure di fatturazione elettronica; l'ampiezza e complessità di tali soluzioni dipenderà dai singoli progetti. Ad esempio, è plausibile che vi siano progetti medi o piccoli che si occupino solo di alcuni aspetti del processo, come progetti più grandi con l'obiettivo di gestirlo per intero. In questo senso è auspicabile che la percentuale di progetti piccoli o grandi sia definita dalla domanda di mercato e comunque essi non saranno giudicati in base alla loro dimensione ma come espressamente indicato nell'articolo 11.2. Istruttoria delle domande e selezione dei progetti del bando stesso.

Domanda 33 (I.3.2 articolo 5) Internet

In riferimento alla linea di intervento 3 della misura I.3.2 quando si parla di fatturazione elettronica, a differenza delle altre 3 linee, non si fa alcun riferimento all'utilizzo di Internet. Sono previsti casi esemplificativi di fatturazione elettronica che prevedano l'utilizzo di Internet? Quali modelli sono contemplati dal bando?

R. E' previsto anche l'utilizzo di internet se connesso con la procedura di fatturazione elettronica. I modelli sono quelli presenti sul mercato di riferimento.

Domanda 34 (I.3.1 articoli 1 e 8) Premialità

Nell'ambito della Misura I.3.1 i progetti presentati da raggruppamenti di imprese ottengono una premialità del 15% (intesa come integrazione del massimale di aiuto). Se un'azienda presenta un progetto autonomamente viene ulteriormente penalizzata (in fase di valutazione del progetto e attribuzione del punteggio)?

R. Il progetto è valutato indipendentemente dal fatto che sia presentato da una singola impresa piuttosto che da un raggruppamento di imprese. Le maggiorazioni evidenziate fanno riferimento alla sezione B del bando, soggetta alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01). Tale disciplina prevede una maggiorazione del di 15 punti percentuali ESL se la ricerca è effettuata in collaborazione tra imprese indipendenti.

Domanda 35 (I.3.1 articolo 12, I.3.2 articolo 11) Punteggio minimo

Qual è il punteggio minimo affinché la domanda venga accettata?

R. Con riferimento ad entrambi i bandi, per essere collocato in graduatoria il progetto deve conseguire almeno sei punti su dieci per ciascuno dei seguenti criteri:

- a/1 Validità, originalità e fattibilità dei contenuti della proposta e/o innovatività delle soluzioni proposte;
- a/2 Qualità dell'impianto organizzativo e manageriale del progetto, in relazione all'obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste, e

- fattibilità del progetto sotto il profilo economico-finanziario in riferimento alla congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto;
- b/1 Utilità industriale del progetto e capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo dell'impresa richiedente e del sistema economico locale.

Domanda 36(I.3.1 articolo 12, I.3.2 articolo 11) Domande ammesse ma non finanziate

Una domanda ammessa ma non finanziata per esaurimento dei fondi disponibili, potrà sperare in un rifinanziamento della misura?

- R. Le domande collocate in graduatoria e non finanziate per insufficienza della dotazione del bando potranno essere finanziate successivamente, in base alla loro posizione in graduatoria, qualora si rendano disponibili risorse per effetto di revoche, rinunce di contributi concessi o a seguito di integrazione della dotazione finanziaria del bando.

Domanda 37(I.3.1 articolo 12, I.3.2 articolo 11) Apertura dei bandi

Quando aprono i bandi? Una volta aperti i bandi, c'è un periodo di tempo per presentare le domande?

- R. A partire dal 25 novembre 2008 è possibile effettuare l'accreditamento al sistema di trasmissione telematica della domanda, vale a dire è possibile acquisire una password da utilizzare successivamente (a partire dal 2 dicembre 2008) per poter presentare la domanda in via TELEMATICA, inserendo le informazioni che il sistema richiede.

Domanda 38(I.3.1 articolo 9) Massimali di aiuto ricerca e sviluppo

Nel bando I.3.1, riguardo la sezione A si parla di investimento minimo di 100.000 euro e di un'agevolazione fino a 200.000 euro, ma non si parla di percentuali. Sono quelle del 45% per le piccole imprese e 35% per le medie, che invece sono dettagliate per la sezione B?

- R. No, si veda in proposito l'articolo 9 sezione A del bando dove sono indicate le percentuali di cofinanziamento.

Domanda 39(I.3.1 articolo 12) Criteri di valutazione

Nei criteri di valutazione espressi nelle slide di presentazione dei bandi, la somma dei punteggi fa 80 (cfr. http://www.regione.piemonte.it/innovazione/images/stories/dwd/bandi_itc.pdf). Deducendo che il massimo è 100, in base a cosa sono attribuiti i restanti 20 punti?

- R. La valutazione è espressa in 80/80, non in centesimi.

Domanda 40(I.3.1 articolo 12, I.3.2 articolo 11) Termini di presentazione e marca da bollo

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del cartaceo, il sabato è considerato lavorativo?

- R. Le domande inviate per via telematica dovranno essere confermate da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, come indicato all'articolo 12 del bando I.3.1 e all'articolo 11 del bando I.3.2, entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio

telematico. Per 5 giorni lavorativi si intende dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica e di eventuali festività infrasettimanali.

Quando scadono i termini per la presentazione delle domande? Sulla domanda è necessario apporre i bolli?

R. Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate in forma telematica fino alle ore 24 del 30 gennaio 2009, con conferma tramite invio cartaceo entro i 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico. Le domande inviate in originale cartaceo devono essere debitamente sottoscritte, corredate di fotocopia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità e complete di marche da bollo ai sensi di legge (1 marca da bollo ogni 4 pagine, ex D.M. 20/8/1992).

Domanda 41 (I.3.1 articolo 2, I.3.2 articolo 5) Iniziative ammissibili

Nel caso che un'impresa presenti domanda su una sezione che il Comitato di valutazione ritiene sbagliata, è previsto un meccanismo automatico per cui la domanda viene spostata nell'altra sezione (un po' come succedeva per i bandi del Fondo Agevolazioni Ricerca e del Fondo Innovazione Tecnologica a livello nazionale)?

R. E' prevista, qualora ritenuta necessaria, una fase negoziale tra l'Amministrazione regionale e l'impresa richiedente il contributo per meglio specificare le iniziative ammissibili.

Domanda 42 (I.3.1 articolo 12, I.3.2 articolo 11) Documentazione obbligatoria

Quale documento si intende come primo impegno giuridicamente vincolante assunto dal beneficiario inerente? Un ordine e relativa conferma è già considerato tale? I preventivi sono obbligatori o basta un'indicazione di massima?

R. Per impegno giuridicamente vincolante è da intendersi un contratto sottoscritto dalle parti contraenti, con il quale ci si impegna ad una determinata prestazione contro un determinato prezzo.

Domanda 43 (I.3.1 articolo 12, I.3.2 articolo 11) Georeferenziazione

Come mai è necessaria la georeferenziazione, non essendoci differenziazioni del tenore agevolativo a seconda della localizzazione dell'impresa sul territorio piemontese?

R. L'Autorità ambientale del POR ha richiesto che tutti i progetti vengano georiferiti per rendere possibile una verifica dell'impatto del POR stesso sul territorio.

Domanda 44 (I.3.1 articolo 2) Criteri di valutazione innovatività

Uno dei criteri di valutazione dei progetti sarà l'innovatività delle soluzioni proposte: l'innovatività viene valutata in relazione alla situazione delle soluzioni offerte dal mercato o in relazione alle soluzioni fino ad oggi offerte dall'azienda che richiede il contributo pubblico.?

R. Entrambi i fattori andranno a comporre la valutazione della Commissione, che perciò guarderà sia all'impresa che al mercato in generale. Ovviamente una soluzione totalmente nuova è, per definizione, innovativa ma il termine non vuole comprendere, nel bando, solo nuove tecnologie ma anche nuovi processi e modalità di fruizione e erogazione di soluzione

informatiche che possono non essere nuove in assoluto ma innovative per il contesto produttivo in cui sono inserite.

Domanda 45 (I.3.2 articolo 5) "Preferenzialmente open source"

Sulle slide di presentazione dei Bandi osservo che il contributo è riservato a interventi di questa tipologia: Gestionali Free/Open source: soluzioni basate preferenzialmente su free/open source e sull'utilizzo di Internet, per semplificare e migliorare le pratiche di gestione aziendale. Come deve essere letto il termine preferenzialmente? Significa che sono ammesse anche altre soluzioni gestionali non su free/open source e su utilizzo di Internet?

Adozione ICT I.3.2: Linea 1 l'utilizzo di soluzioni Open Source è obbligatorio o solo preferibile, in particolare se la soluzione adottata prevede un uso completo della piattaforma internet?

R. L'oggetto del contributo sono soluzioni volte al miglioramento della gestione aziendale non necessariamente basate su free/open source. E' chiaro che l'indicazione di merito espressa dal bando indica un interesse, ma non implica l'esclusione di soluzioni non basate su questo modello che siano particolarmente interessanti ed innovative.

Domanda 46 (I.3.1 articolo 2, I.3.2 articolo ??) Progetti integrati

Ritenente ammissibili progetti in grado di integrare sistemi di automazione industriale (processo) al gestionale?

Sono ammissibili sistemi integrati di telecomunicazioni e software gestionali per monitorare, tracciare e gestire allarmi in processi produttivi. Rientrano nella tematica "gestionali"?

R. Con soluzioni gestionali si intende la vasta famiglia di applicazioni per la gestione dell'impresa.

Domanda 47 (I.3.1 articolo 2, I.3.2 articolo 5) Progetti su più linee

Il nostro progetto dovrebbe appartenere alla Misura I.3.2 con implicazioni in almeno tre delle quattro linee proposte: il finanziamento prevede questa possibilità o la conciliabilità con una delle linee ne esclude le altre??

R. Ogni impresa può presentare un solo progetto per bando (un solo progetto in tutto) che sarà valutato rispetto alla linea in cui viene proposto, indipendentemente se esso abbia ricadute anche in altre linee.

(segue)